



TRIBUNALE DI SALERNO

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE (ART. 14 TER L. 3/2012).

A SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTA DA

Cammarota Michelangelo, (C.F. CMMMHL52R29H703W), nato a Salerno il 29/10/1952 e residente in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Mare Ionio n. 121, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Quaranta,

RICORRENTE

CONCLUSIONI

RICORRENTE

- dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter ss. della legge n. 3/2012;
- nominare il liquidatore proposto dall'Organismo di Composizione della crisi "ADR MED", nella persona dell'avv. Maria Cristina Rizzo, a sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012;
- disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate a proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titola o cause anteriori;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
- autorizzare il ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale sita in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Mare Ionio n. 121, e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Considerato che l'art. 7 della legge n. 3/2012 è rubricato "*Presupposti di ammissibilità*";

ritenuto che il **primo presupposto di ammissibilità** sia lo stato di sovraindebitamento;

ritenuto che il **secondo presupposto di ammissibilità** sia il deposito di una proposta da parte del debitore, realizzato necessariamente con l'ausilio



degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge n. 3/2012;

ritenuto che un **terzo gruppo di presupposti di ammissibilità** – soggettivi - siano da individuare nel fatto che il debitore:

- a) non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) non abbia subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (vale a dire nei casi in cui l'accordo sia stato annullato o risolto ovvero nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano);

ritenuto che un **quarto gruppo di presupposti di ammissibilità** – documentali - siano da individuare nel fatto che il debitore abbia fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale o abbia integrato la piattaforma documentale nel termine perentorio concesso dal Giudice ai sensi dell'art.9, comma 3-ter della legge n. 3/2012, per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti;

ritenuto che un **quinto gruppo di presupposti di ammissibilità** sia l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che un **sesto requisito di ammissibilità** inerisca la regolarità documentale;

ritenuto che un **settimo elemento di ammissibilità** sia connesso al caso in cui il professionista facente funzione di attestatore abbia rilasciato un'attestazione positiva;

1.2 ACCOGLIMENTO

Il ricorso deve essere accolto, in quanto provata e fondata è l'istanza di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Occorre preliminarmente rammentare che l'originaria istanza proposta dall'odierno ricorrente, riguardava l'ammissione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, poi successivamente rimodulata in istanza di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore (Cfr. verbale di udienza del 28.01.2020).

Nel merito attraverso l'esame - *compiuto secondo i canoni dettati dagli artt. 132 e 134 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e*



giuridicamente necessarie – dei documenti acquisiti al fascicolo, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;

per disporre, di conseguenza, la conferma della sospensione della procedura esecutiva n. 765/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, disposta con provvedimento del 25/06/2019, nell'ambito della procedura di accordo di composizione della crisi recante n. R.G. 1275/2019 originariamente esperita dal debitore odierno ricorrente;

ed anche, perciò, per disporre sino al momento della chiusura della procedura non possano essere iniziate nuove azioni cautelari ed esecutive.

1.3 DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Occorre preliminarmente precisare come la meritevolezza non costituisce un presupposto di ammissibilità per le procedure di sovraindebitamento mediante liquidazione del patrimonio, ma solo e soltanto un elemento da vagliare, se del caso, nella successiva ed eventuale fase dell'esdebitazione (cfr., Tribunale di Salerno, RGNR 591/2019 del 23.01.19 est. Dr. Russo).

Infatti, il presupposto della meritevolezza (come si osserva incisivamente in un significativo precedente, cfr., Tribunale Di Cagliari, Ordinanza n.r.g. 92/2016 dep. in data 11.5.2016) assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. n. 3/2012, ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi, appunto, non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza.

Pertanto, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che la liquidazione del patrimonio tende a consentire a soggetti non fallibili che versino in stato di insolvenza, di disporre di una procedura per l'accesso alla cancellazione dei debiti residui, sicché l'ammissione può essere disposta anche se i beni immobili risultino in tutto od in parte ipotecati, tanto più che l'esecuzione individuale giova solo al creditore procedente ed a quelli intervenuti, laddove la liquidazione giudiziale ex art. 14 ter l. 3 del 2012 giova a tutti i creditori ammessi al passivo secondo le regole del concorso (cfr., Tribunale di Salerno, RGNR 591/2019 del 23.01.19 est. Dr. Russo).

Del resto, l'art. 14 quinquies l. n. 3/2012 delinea al primo comma un controllo di ammissione molto ristretto, precisando che il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.



1.4 DEI CONFINI TRA LA PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E QUELLA CONCORSALE CIVILE

Con tre norme concatenate si disciplinano gli effetti dell'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati.

Dapprima, l'art. 14 quinquies, secondo comma, l. n. 3/2012 alle lettere A) e B) dispone che si nomini un liquidatore e che, *sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.*

Poi, con la lettera D) del medesimo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3/2012, si dispone che il Tribunale, nel decreto di ammissione, *ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.*

Infine, precisa con l'ultimo periodo del secondo comma del successivo art. 14-novies l. n. 3/2012 che *se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.*

Balza, quindi, in assoluta evidenza il fatto che la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, non sia un atto trascrivibile e che non sia opponibile ai terzi.

Il legislatore ha quindi attribuito al giudice del sovraindebitamento soltanto il compito di ordinare nel decreto di ammissione che non possano essere proseguite le azioni esecutive, ma non gli ha attribuito poteri in ordine agli eventi già intervenuti nella procedura esecutiva.

1.5 LE DOMANDE RESE DAL RICORRENTE

Con riferimento al caso in esame, va ora rammentato che il ricorrente ha chiesto con il ricorso *de quo*, non solo di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio immobiliare, ma anche di confermare la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. N. 765/2013, pendente innanzi al Tribunale di Salerno, avente ad oggetto il compendio immobiliare consistente in:

Appartamento sito in Pontecagnano Faiano, alla Via Mare Ionio 121, riportato al NCEU fg. 9, part. 396 sub 2, cat. a/7, classe U, consistenza 6 vani, rendita 821,17;

- Locale garage: NCEU Comune di Pontecagnano Faiano (SA) – foglio 9 part. 396 sub 4, cat. c/6, consistenza 58 mq rendita 62,90;



- Corte: NCT del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) – foglio 9 part. 729, qualità area rurale, sup. 269 mq.

1.6 SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Agevole il constatare che emerge una debitoria di almeno € 220.516,05 a fronte di un patrimonio di valore di gran lunga inferiore, e che l'attestatore non ha riferito il compimento di atti in frode, non emergenti neppure dalla disamina dei documenti allegati.

Tale circostanza risulta comprovata dall'esito positivo della relazione del professionista incaricato con riguardo all'istanza in esame, nella quale tra l'altro, si attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, ivi compresa l'individuazione degli immobili di proprietà del debitore, e dell'elenco dei creditori.

1.7 APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, riservata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della procedura, deve essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

DISPOSITIVO

Tanto premesso il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, riscontrato che dalla relazione dell'OCC e dalla disamina dei documenti emerge la sussistenza delle condizioni di ammissibilità; verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

PQM

- (1). accoglie il ricorso;
- (2). dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Cammarota Michelangelo;
- (3). nomina Giudice Delegato il dottor Giorgio Jachia;
- (4). nomina liquidatore l'avv. Massiliano Boccia, C.F.: BCCMSM73T31F839Y con studio in Salerno alla via Dalmazia 9 84123 perchè già delegato alla vendita nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Salerno n. 765/2013;
- (5). Conferma il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive pendenti adottato il 25.06.2019, e per l'effetto dispone, sotto pena di nullità, che sino al momento della chiusura della procedura non possano essere iniziate nuove azioni cautelari ed esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- (6). ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- (7). stabilisce, ai sensi dell'art. 14 quinquies primo comma lett. f) l. n.3 2012, l'importo da versare alla procedura in una cifra pari ai limiti del pignorabile, e quindi, il residuo degli emolumenti e dei redditi percepiti dal ricorrente sia attribuito al mantenimento della famiglia con riserva di rivalutazione nel piano di liquidazione;
- (8). dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ed alla liquidazione;
- (9). Autorizza temporaneamente il debitore ad abitare l'immobile sopra descritto, fino all'approvazione del programma di liquidazione in cui il liquidatore verificherà non solo tempi e modi di liquidazione dell'immobile, ma proporrà anche i tempi ed i modi di liberazione dello stesso da parte del debitore; trattasi del compendio immobiliare segnatamente consistente in: appartamento sito in Pontecagnano Faiano, alla Via Mare Ionio 121, riportato al NCEU fg. 9, part. 396 sub 2, cat. a/7, classe U, consistenza 6 vani, rendita 821,17; locale garage: NCEU Comune di Pontecagnano Faiano (SA) – foglio 9 part. 396 sub 4, cat. c/6, consistenza 58 mq rendita 62,90; corte: NCT del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) – foglio 9 part. 729, qualità area rurale, sup. 269 mq;
- (10). ordina, essendovi beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- (11). stabilisce quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione solo sul sito internet del tribunale del presente decreto in forma integrale non essendovi riportati dati sensibili;
- (12). precisa che ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;
- (13). avvisa quindi che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

COSÌ DECISO IL 3/03/2020

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e tutti gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Atto redatto con la collaborazione dei M.O.T. dott.ssa Elena Mazzilli e dott. Giuseppe Barbato.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA**

